

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

NELLA SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1967

Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società

ONOREVOLI SENATORI. — L'introduzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società, avvenuta con la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si accompagnò a importanti modificazioni nell'assetto della nominatività obbligatoria dei titoli azionari. Tali modificazioni si accentrarono nell'obbligo delle società emittenti di rilevare e comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari i nominativi dei percettori degli utili; o, per i casi in cui non è stata deliberata distribuzione di utili, di rilevare e comunicare i nominativi degli intestatari dei titoli depositati per l'intervento dell'assemblea.

La stessa legge soppresse l'obbligo di rilevazione e comunicazione del possessore allo Schedario generale in occasione d'ogni trapasso dei titoli e soppresse altresì l'obbligo di comunicazione previsto, per le operazioni a termine e di riporto, dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

In questa disciplina sostanzialmente semplificatrice fu inquadrata la ritenuta del 15 per cento sugli utili, caratterizzata, in via generale, come acconto dell'imposta complementare o di quella sulle società, dovute dai percettori degli utili sulla base della dichiarazione annuale. Soltanto in pochi casi la ritenuta assume carattere definitivo

d'imposta, quando cioè non è possibile configurare l'imputazione ai tributi medesimi.

Il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 12 aprile 1964, n. 191, ha modificato l'assetto della ritenuta, previsto dalla legge n. 1745, per la durata di un triennio a partire dalla data della sua entrata in vigore. Esso prese origine da una situazione economica finanziaria che presentava i caratteri « di un vero e proprio stato di necessità dal quale sembra possibile sottrarsi soltanto con lo stimolare afflussi di moneta in quei settori produttivi che debbono far fronte alle esigenze del consumo e della competitività ». Queste parole tratte dalla relazione della 5<sup>a</sup> Commissione del Senato (*Doc. 428-A*) contengono una efficace sintesi delle ragioni giustificative del decreto-legge.

Questo ridusse l'aliquota al 5 per cento per il caso in cui gli utili vengano assoggettati a ritenuta d'acconto e la elevò al 30 per cento per il caso in cui la ritenuta stessa rivesta carattere definitivo d'imposta (cedolare secca). Agli azionisti, assoggettabili ad imposta complementare o alla imposta sulle società, concesse la facoltà di optare per la ritenuta definitiva del 30 per cento, esonerandoli dall'obbligo di dichiarare i relativi utili ai fini delle imposte predette, ed escludendoli dalle rilevazioni e dalle comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari.

L'adozione temporanea della ritenuta a titolo d'imposta, a scelta degli azionisti, ha posto una notevole deroga, sotto il riflesso fiscale, sia al principio della nominatività dei titoli azionari sia al carattere progressivo dell'imposizione personale.

Essendo ormai vicina la scadenza (24 febbraio 1967) del regime temporaneo del decreto-legge n. 27, ed essendo venute meno le ragioni contingenti che ne hanno consigliato l'adozione, si rende necessario restituire al regime della nominatività dei titoli azionari la sua funzione e alla ritenuta sugli utili distribuiti dalle società il suo generale carattere di acconto dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società con le modificazioni che l'esperienza, nella pratica applicazione dei provvedimenti sopra richiamati, ha suggerito.

In relazione alle cennate esigenze l'annesso decreto-legge, mentre lascia inalterata la struttura della nominatività e dei conseguenti obblighi relativi alle rilevazioni e alle comunicazioni dei possessori azionari, per la generalità dei contribuenti, quali risultano dopo la introduzione della legge n. 1745, riduce la ritenuta di acconto dal 15 al 5 per cento per tutti i possessori soggetti all'imposta complementare e all'imposta sulle società ed eleva la ritenuta d'imposta, a titolo definitivo, al 30 per cento, limitatamente ai casi che in seguito verranno illustrati.

Il decreto-legge prevede il mantenimento dell'esenzione dalla ritenuta per gli utili distribuiti dalle Banche popolari e dalle società cooperative ed esonera, inoltre, dalla ritenuta gli utili riscossi dalle persone giuridiche pubbliche e dalle fondazioni aventi esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica, le quali, sino ad oggi, hanno, invece, dovuto soggiacere alla ritenuta a carattere definitivo prima nella misura del 15 e poi in quella del 30 per cento.

In sostanza, mentre con il ritorno alla originaria funzione di acconto delle ritenute viene ridata concreta rilevanza alla nominatività dei titoli azionari, e ciò anche in aderenza agli orientamenti emersi in sede di preparazione della riforma tributaria intesa ad estendere il più possibile il sistema del prelievo alla fonte, la riduzione della ritenuta dal 15 al 5 per cento consente di ridurre, in misura rilevante, il numero dei rimborsi cui darebbe luogo l'applicazione della maggiore ritenuta del 15 per cento.

D'altro lato l'esonero da ogni ritenuta per gli utili percepiti dalle persone giuridiche pubbliche o fondazioni, trova piena giustificazione nella natura degli enti medesimi e nella particolare rilevanza dei fini che essi perseguono.

\* \* \*

L'articolo 1 del decreto-legge stabilisce la decorrenza temporale della nuova disciplina in coincidenza con la data in cui viene a cessare il regime temporaneo introdotto dal decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27.

L'articolo 2 sostituisce il primo comma dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, variando la misura della ritenuta dal 15 al 5 per cento. Lo stesso articolo 2 sopprime le disposizioni contenute nei commi quarto, quinto e sesto, concernenti la possibilità di riscuotere gli utili in esenzione dalla ritenuta per i possessori di titoli, non iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, mentre le disposizioni contenute nei commi settimo ed ottavo, pure soppresse, relative all'esonero dall'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni per gli utili distribuiti dalle società cooperative e dalle Banche popolari cooperative, sono state trasportate nell'articolo 6 che ha, peraltro, mantenuto la più favorevole disposizione introdotta dal decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 12 aprile 1964, n. 191.

L'abrogazione dei commi quarto, quinto e sesto, trova giustificazione fondamentale nella riduzione dell'aliquota dal 15 al 5 per cento. Pur ripristinando però l'applicazione della ritenuta di acconto nei confronti dei soggetti non iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, non pregiudica per tali azionisti la possibilità di conseguire il rimborso della ritenuta medesima, qualora risultino non assoggettabili all'imposta complementare.

Per contro, vengono eliminate tutte le complesse certificazioni e comunicazioni previste dalle disposizioni abrogate.

L'articolo 3 stabilisce le modalità e i termini per il versamento delle ritenute e per la presentazione della dichiarazione relativa agli utili dei quali è stata deliberata la distribuzione e riproduce le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, che aveva sdoppiato il versamento in due soluzioni: la prima, a titolo provvisorio, nella misura del 5 per cento da eseguirsi entro 20 giorni dalla data della deliberazione e la seconda, a titolo di conguaglio, entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto, in relazione agli utili corrisposti nei rispettivi precedenti semestri con l'applicazione della ritenuta del 30 per cento.

La conferma in materia della disciplina introdotta col sopra citato decreto-legge tro-

va giustificazione nel mantenimento del regime della ritenuta con aliquota discriminata.

L'articolo 4 è inteso ad allargare — rispetto alla previsione dell'articolo 6, primo comma, della legge n. 1745 — la elencazione delle casse incaricate, facultando le società a conferire tale incarico alle Banche in generale e aggiungendo le società fiduciarie alle società finanziarie iscritte nell'albo.

L'articolo 5 abroga espressamente i commi secondo (già modificato dall'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge n. 27), settimo e ottavo dell'articolo 3 della legge numero 1745, che disciplinavano l'applicazione della ritenuta a titolo definitivo d'imposta, e sostituisce l'articolo 10 della stessa legge regolando, in unica sede, le fattispecie per le quali la ritenuta deve essere applicata a titolo definitivo d'imposta nella misura del 30 per cento. In particolare la ritenuta a titolo definitivo trova applicazione sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a statuto speciale e, in genere, su quelli percepiti da soggetti, diversi dalle persone fisiche, sprovvisti di personalità giuridica e da soggetti tassabili in base al bilancio, esenti dall'imposta sulle società.

Il settimo comma dell'articolo 3 della legge n. 1745, prevedeva la ritenuta a titolo definitivo d'imposta, nei confronti degli stranieri e degli italiani domiciliati all'estero solo nel caso che non fossero soggetti alla imposta complementare o a quella sulle società.

L'articolo 10 — secondo comma — nel testo sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge in esame, stabilisce, in linea generale, nei confronti delle persone fisiche non residenti in Italia e delle società ed associazioni estere con stabile organizzazione in Italia, l'applicazione di una ritenuta a titolo definitivo d'imposta nella misura del 30 per cento. Tale ritenuta si considera però d'acconto nei confronti delle persone fisiche effettivamente assoggettate all'imposta complementare in Italia. In ogni altro caso, la norma ammette la possibilità di ottenere il rimborso, fino alla concorrenza dei due

terzi della ritenuta, dell'imposta che si dimostri di aver pagato all'estero sugli stessi utili. Questa disposizione corrisponde ad evidenti ragioni di giustizia e tende ad attenuare — fino a concorrenza della metà della ritenuta — l'onere della doppia imposizione.

L'ultimo comma dell'articolo in esame, disponendo che alla ritenuta operata a titolo d'imposta non si applicano le disposizioni dei primi quattro commi dell'articolo 3 e quelle degli articoli 8 e 9 della legge n. 1745, ribadisce da un lato il carattere definitivo della ritenuta stessa e dall'altro estende anche a detti casi il meccanismo delle rilevazioni e comunicazioni previste dagli articoli 5 e 7 della stessa legge, con espressa esclusione per gli utili attribuiti alle azioni al portatore.

L'articolo 6 introduce l'esenzione dalla ritenuta per gli utili spettanti a persone giuridiche pubbliche e fondazioni, esenti dall'imposta sulle società, che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica.

Come sopra accennato, nei confronti di tali soggetti ha trovato sinora applicazione, a norma del settimo comma dell'articolo 3 della legge n. 1745, la ritenuta a titolo definitivo d'imposta nella misura prima del 15 e poi del 30 per cento. L'agevolazione ora concessa vuol rimuovere la situazione di disagio in cui si sono venuti a trovare tali enti che, per effetto della ritenuta, hanno visto contrarsi i mezzi necessari al raggiungimento delle loro finalità.

Al fine di impedire che l'agevolazione concessa agli enti in questione possa essere utilizzata a scopi evasivi mediante fittizia intestazione di titoli, vengono poste a carico dei rappresentanti legali dei soggetti agevolati particolari adempimenti e previsti rigorosi controlli e severe sanzioni.

L'articolo 7 riproduce la disposizione contenuta nell'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito, con modificazioni, nella legge 12 aprile 1964, n. 191, in materia di trattamento degli utili distribuiti dalle società cooperative e dalle Banche popolari. In riguardo alla sostanziale unità esistente nel regime delle Banche popolari, indipendentemente dall'ammontare del capitale sociale, è stata omessa l'esclusione dalla esenzione della ritenuta per le Banche popolari con capitale superiore a 500 milioni, introdotto con la legge di conversione del decreto-legge n. 27.

All'articolo 8, per gli utili riscossi sui titoli esteri, vengono sostanzialmente confermate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge istitutiva ed in particolare è prevista la riscossione degli utili stessi con ritenuta di acconto o d'imposta conformemente al regime previsto per gli utili derivanti da titoli nazionali.

Dato il carattere di particolare urgenza delle disposizioni sopra illustrate, si è fatto ricorso alla procedura prevista dall'articolo 77, comma secondo, della Costituzione con l'emanazione del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, del quale si chiede ora la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società.

ALLEGATO

*Decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 22 febbraio 1967*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1745;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 12 aprile 1964, n. 191;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

DECRETA:

## Art. 1

Agli utili la cui distribuzione è deliberata dalle società anche a titolo di acconto, dopo il 24 febbraio 1967 si applica la disciplina stabilita dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, con le modificazioni risultanti dagli articoli seguenti.

## Art. 2

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

« Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni e dalle società anche cooperative a responsabilità limitata sono soggetti ad una ritenuta, nella misura del cinque per cento, a titolo di acconto dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società dovute dai soci ».

I commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sono abrogati.

## Art. 3

L'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

« Le società devono versare alle sezioni di Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale, entro venti giorni dalla data delle deliberazioni di distribuzione degli utili o degli acconti, l'intero ammontare delle ritenute in base all'aliquota del cinque per cento sull'intero importo degli utili soggetti a ritenuta di cui è stata deliberata la distribuzione. Nella ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 il termine di venti giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel Foglio degli annunci legali.

Entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto le società devono versare la maggior ritenuta effettuata in base all'aliquota del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, sugli utili pagati nel semestre precedente.

Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Entro il 31 marzo di ciascun anno le società devono dichiarare all'Ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, l'ammontare degli utili dei quali è stata deliberata anche a titolo di acconto la distribuzione nell'anno solare precedente nonché l'ammontare degli utili pagati nell'anno e assoggettati alle ritenute previste dagli articoli 1 e 10 della presente legge.

Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni della sezione di Tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti e le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni previste dall'articolo 7 della presente legge, con l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali è stata fatta la comunicazione.

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta e indicare la quota imputabile a ciascuna azione.

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative a responsabilità limitata le cui quote non siano rappresentate da azioni devono specificare l'ammontare degli utili spettanti a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio fiscale ».

#### Art. 4

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

« Le società possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito le azioni ai fini dell'intervento in assemblea alle banche, alle società fiduciarie e alle società e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette ».

#### Art. 5

I commi secondo, settimo e ottavo dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sono abrogati.

L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

« Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a statuto speciale, su quelli spettanti a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e ad altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica e su quelli spettanti a soggetti tassabili in base al bilancio esenti dall'imposta sulle società si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.

Sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti in Italia ed a società o associazioni estere senza stabile organizzazione in Italia si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento. La ritenuta si considera tuttavia operata a titolo di acconto, applicandosi in tal caso le disposizioni dei commi primo, terzo e quarto dell'articolo 3, nei confronti delle persone fisiche effettivamente assoggettate all'imposta complementare in Italia. In ogni altro caso i percipienti, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, hanno diritto al rimborso dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Il rimborso è effettuato a norma dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. L'indennità prevista dall'articolo 199-bis del testo unico medesimo è dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della domanda di rimborso. Sono salve le disposizioni di accordi internazionali.

In tutti i casi in cui la ritenuta è operata a titolo di imposta le disposizioni dei primi quattro commi dell'articolo 3 e quelle degli articoli 8 e 9 della presente legge non si applicano. Per gli utili attribuiti alle azioni al portatore non si applicano nemmeno gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7 ».

#### Art. 6

Dopo l'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è aggiunto il seguente articolo 10-*bis*:

« Gli utili spettanti a persone giuridiche pubbliche o fondazioni, esenti dall'imposta sulle società, che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica sono esonerati dalla ritenuta prevista dall'articolo 10 della presente legge, a condizione che il rappresentante legale dell'ente, entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello in cui è deliberata la distribuzione degli utili, abbia presentato al competente Ispettorato compartimentale delle imposte dirette la distinta delle azioni possedute, attestando per iscritto che gli utili relativi sono di esclusiva pertinenza dell'ente. La distinta e l'attestazione devono essere vistate dall'autorità governativa che esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione dell'ente. L'Ispettorato compartimentale trasmette alle società emittenti, entro il 20 dicembre, l'elenco degli enti che hanno presentato la distinta, con l'indicazione del numero delle azioni in essa comprese.

L'Amministrazione finanziaria può procedere all'ispezione della contabilità degli enti che hanno presentato la distinta con le modalità stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. In caso di omessa o irregolare tenuta della contabilità l'importo della ritenuta, in misura pari al trenta per cento dell'ammontare degli utili riscossi in esonero da essa, è iscritto a ruolo a nome dell'ente, insieme con una soprattassa del 10 per cento, a norma degli articoli 168, secondo comma e 183 lettera *b*) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. In caso di falsità dell'attestazione di cui al comma precedente, fermo restando il disposto dell'articolo 15 della presente legge, si applicano al rappresentante legale dell'ente le pene stabilite dall'articolo 483 del Codice penale ».

L'esonero dalla ritenuta previsto da quest'articolo si applica per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo d'acconto, è deliberata dopo il 31 dicembre 1967, sempre che, per gli utili distribuiti nel 1968, entro il mese di ottobre del 1967 siano state presentate la distinta e l'attestazione di cui al primo comma ».

#### Art. 7

Dopo l'articolo 10-*bis*, aggiunto alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, a norma del precedente articolo 6, è aggiunto il seguente articolo 10-*ter*:

« L'obbligo della ritenuta e quelli delle comunicazioni e dei versamenti previsti agli articoli precedenti non si applicano agli utili distribuiti dalle banche cooperative popolari e dalle società cooperative iscritte nei registri prefettizi della cooperazione, purché nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere *a*) e *b*) del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni ».

#### Art. 8

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

« La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell'articolo 5

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, devono operare la ritenuta del cinque o del trenta per cento prevista dagli articoli 1 e 10 ».

Il quarto comma del predetto articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 2 e quelle degli articoli 3 e 10 ».

## Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1967.

SARAGAT

MORO — PRETI — PIERACCINI —  
COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE